SENATO DELLA REPUBBLICA

X LEGISLATURA

N. 355

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori IANNONE, ANTONIAZZI, IMBRIACO, GAMBINO, VECCHI, FERRAGUTI, CHIESURA e RANALLI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 1° AGOSTO 1987

Disciplina per la concessione di permessi retribuiti per trattamenti terapeutici iterativi

ONOREVOLI SENATORI. – Il presente disegno di legge si propone di definire norme capaci di dare una soluzione equa, umana e dignitosa alla permanenza e all'inserimento nell'attività lavorativa dei lavoratori emodializzati mediante la concessione di permessi retribuiti a fini terapeutici.

Questi lavoratori, pur in grado di svolgere la normale attività lavorativa in posti e con mansioni confacenti alle loro attitudini, debbono però sottoporsi due o tre volte alla settimana, e per qualche ora ogni volta, alla terapia di dialisi necessaria per la loro sopravvivenza. Purtroppo, attualmente queste condizioni non sono assicurate per cui i lavoratori colpiti da questa invalidità sono esposti alla espulsione dal mondo del lavoro. Infatti, in assenza di una regolamentazione, il cumulo delle ore di assenza per sottoporsi alle terapie prescritte con i periodi di malattia – o anche solo l'interruzione del lavoro per le ore necessarie – portano o possono portare alla risoluzione del rapporto di lavoro. Nella migliore delle ipotesi, il cumulo di ore in permessi e assenze sempre giustificate per sottoporsi a dialisi porta a consumare interamente i periodi di ferie e dei giorni settimanali di riposo, particolarmente necessari per soggetti portatori di questa invalidità.

È una carenza legislativa che va rapidamente superata, riconoscendo a questi lavoratori il diritto a permessi retribuiti per sottoporsi alle terapie necessarie alla loro sopravvivenza.

Non è peraltro pensabile che l'onere deri-

vante dalla concessione di permessi retribuiti necessari per sottoporsi alla terapia richiesta possa essere riversata sui datori di lavoro sia privati che pubblici.

È un problema sociale grave – fortunatamente contenuto nella sua entità – di cui si deve fare carico l'intera collettività e perciò vi deve provvedere lo Stato.

Con il presente disegno di legge si intende superare un vuoto legislativo che si è evidenziato negli ultimi tempi in questo delicato e specifico settore sociale, dettando norme per la concessione dei permessi e prevedendone le modalità di retribuzione mediante il fondo sociale a carico dello Stato, istituito presso l'INPS.

Per queste ragioni ne sollecitiamo l'esame e ne raccomandiamo l'approvazione.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. I lavoratori dipendenti, pubblici o privati, che, per sottoporsi a trattamenti terapeutici iterativi necessari per il loro mantenimento in vita, debbono assentarsi dal lavoro, hanno diritto ad un permesso retribuito per le ore in cui devono effettuare le terapie predette.

2. I permessi di cui al comma 1 non vanno considerati assenze per malattia.

3. Nel momento in cui sia necessario utilizzare l'intera giornata lavorativa, essi avranno diritto al normale trattamento di malattia.

4. Tali assenze non sono computabili nella determinazione del periodo massimo di assenza e di indennità di malattia.

Art. 2.

1. Ai lavoratori di cui all'articolo 1 compete per le ore di permesso la normale retribuzione.

2. Questa viene anticipata dal datore di lavoro, il quale ne chiede il rimborso all'Istituto nazionale della previdenza sociale anche mediante conguaglio sulle somme dovute all'Istituto stesso a titolo di contributi previdenziali ed assistenziali.

3. Le somme anticipate ai sensi del comma 2 dal datore di lavoro e rimborsate dall'INPS sono evidenziate in apposita contabilità del fondo sociale e poste a carico dello Stato.

Art. 3.

1. Le ore di permesso di cui all'articolo 1 della presente legge sono considerate lavorative a tutti gli effetti, compresi quelli previdenziali e assistenziali. I contributi previdenziali dovuti sulla retribuzione corrisposta per le ore di permesso gravano sul lavoratore e sul datore di lavoro secondo le aliquote previste dalla normativa vigente a carico di ciascuno.

Art. 4.

1. Ai fini dell'applicazione della presente legge, debbono riscontrarsi le seguenti infermità:

a) uremia cronica;
b) talassemia ed emopatie sistemiche;
c) neoplasie.

2. L'elenco di cui sopra può essere aggiornato ogni tre anni con decreto del Ministro della sanità, di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentito il Consiglio superiore di sanità.

Art. 5.

1. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in lire un miliardo in ragione d'anno, si provvede per il 1987 mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1987-1989, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1987, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento: «Provvedimenti per la cura della tubercolosi».

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 6.

1. La presente legge entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.